



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 102

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 5 luglio 2024 - Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7-9-2024 è stato pubblicato il decreto 5 luglio 2024 (all.n.1) con cui il Ministro della salute di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha disposto le modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

In particolare, nell'allegato al decreto indicato in oggetto è riportato l'elenco delle informazioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53 (set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne), che saranno integrate nel tracciato del Pronto soccorso di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare tecnico del decreto 17 dicembre 2008.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2024

Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante l'istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza. (24A04580)

(GU n.210 del 7-9-2024)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA'
E LE PARI OPPORTUNITA'

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m) e r), comma 3, e 118 della Costituzione;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, che sostiene e assiste le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che affida al Sistema statistico nazionale il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai sensi del quale l'Istat e l'Ufficio di statistica del Ministero della salute-istituito con decreto ministeriale 17 giugno 1991e inserito all'interno della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario (Decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 11 marzo 2011) - fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Visto che l'Istat, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 322 del 1989, e' l'ente preposto all'indirizzo e coordinamento delle attivita' statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale e che gia' il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 nonche' i Piani nazionali strategici sulla violenza contro le donne, per gli anni 2017-2020 e 2021-2023, ribadiscono l'importanza di misurare l'aspetto sanitario della violenza di genere e affidano all'Istat di considerarlo nell'implementazione del Sistema informativo integrato della violenza contro le donne;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera i);

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015, registrato dalla Corte dei conti il 25 agosto 2015, con il quale è stato adottato il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», prevedendo la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati (c.d. Banca dati sulla violenza di genere) attraverso la realizzazione di: a) un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali che private dedicate; b) un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi e amministrativi; c) un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, recante «Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;

Vista la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere» e, in particolare, l'articolo 4 che prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne;

Considerato che l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2022, prevede, altresì, che le informazioni da raccogliere devono assicurare l'individuazione della relazione tra autore e vittima della violenza di genere rilevando, in particolare, «a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima; b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori; c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.»;

Ritenuto, dunque, necessario prevedere una integrazione del flusso informativo relativo al tracciato del Pronto Soccorso del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008 e del relativo disciplinare tecnico, con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro

le donne;

Visto il parere della Cabina di regia NSIS, reso in data 4 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 176 del 21 marzo 2024;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 30 maggio 2024 (Rep. Atti n. 88/CSR);

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»

1. Al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente «2-quater. Il Sistema di cui al comma 1 e' utilizzato, altresì, per assicurare il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere contro la donna, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 2022, n. 53, nonché per consentire l'elaborazione di dati statistici che permettano la programmazione di adeguate politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere contro la donna, in conformita' a quanto previsto nel presente articolo.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) informazioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53, utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente comma: «1-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2-quater, il Sistema consente:

a) alle unita' organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale;

b) alle competenti unita' organizzative delle Direzioni generali competenti in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, di programmazione sanitaria e di prevenzione sanitaria, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale.».

Art. 2

Modifiche al disciplinare tecnico allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»

1. Il disciplinare tecnico, allegato 1, al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio

delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», nella parte relativa al tracciato del Pronto Soccorso, nella sezione dedicata all'assistito, e' integrato con le informazioni necessarie per la rilevazione della violenza di genere contro le donne, previste dall'articolo 4, comma 2, della citata legge 5 maggio 2022, n. 53, e indicate nell'allegato al presente decreto.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2024

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita'
Roccella

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2327

Allegato

TRACCIATO DEL PRONTO SOCCORSO - NODO VIOLENZA

Si riporta di seguito l'elenco delle informazioni previste dall'articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2022, n. 53, che saranno integrate nel tracciato del Pronto soccorso di cui al paragrafo 6.1 del disciplinare tecnico del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza».

| Nodo di riferimento | Nome campo | Descrizione |
|---------------------|------------|---|
| | Violenza | Indica se l'accesso in PS e' afferibile ad una violenza |

| | | |
|----------|--------------------------|-------------------------|
| | | dichiarata o sospetta |
| | | + |
| | Relazione vittima autore | Indica la relazione |
| | | tra l'autore della |
| | | violenza e la vittima |
| | | della violenza |
| | | + |
| | Tipologia Violenza | Indica la tipologia di |
| | | violenza, fisica, |
| | | sessuale, psicologica |
| | | o economica, esercitata |
| | | sulla vittima |
| | | + |
| | Violenza assistita | Indica se la violenza |
| | | e' commessa in presenza |
| | | sul luogo del fatto |
| | | dei figli degli autori |
| | | o delle vittime |
| | | + |
| | Vittima di atti | Indica se la violenza |
| | persecutori | e' commessa unitamente |
| | | ad atti persecutori |
| | | + |
| Violenza | La frequenza e/o | Indicatore di rischio |
| | la gravita' degli atti | di revittimizzazione |
| | di violenza fisica | previsto all'allegato B |
| | sono aumentati negli | al decreto del |
| | ultimi 6 mesi? | Presidente del |
| | | Consiglio dei ministri |
| | | 24 novembre 2017 |
| | | + |
| | L'aggressore ha mai | Indicatore di rischio |
| | utilizzato un'arma, | di revittimizzazione |
| | o l'ha minacciata | previsto dall'allegato |
| | con un'arma, o ha | B al decreto del |
| | tentato di strangolarla? | Presidente del |
| | | Consiglio dei ministri |
| | | 24 novembre 2017 |
| | | + |
| | L'ha mai picchiata | Indicatore di rischio |
| | durante la gravidanza? | di revittimizzazione |
| | | previsto dall'allegato |
| | | B al decreto del |
| | | Presidente del |
| | | Consiglio dei ministri |
| | | 24 novembre 2017 |
| | | + |
| | Pensa che l'aggressore | Indicatore di rischio |
| | possa ucciderla? | di revittimizzazione |
| | | previsto dall'allegato |
| | | B al decreto del |
| | | Presidente del |
| | | Consiglio dei ministri |
| | | 24 novembre 2017 |
| | | + |
| | L'aggressore e' | Indicatore di rischio |
| | violentemente e | di revittimizzazione |
| | costantemente geloso | previsto dall'allegato |
| | di lei? | B al decreto del |
| | | Presidente del |
| | | Consiglio dei |
| | | ministri 24 novembre |
| | | 2017 |

+-----+-----+-----+-----+